

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli - Dodicesima Sezione Civile - composto dai Magistrati:

Dott. Giovanni Scotto Di Carlo - Presidente -

Dott.ssa Anna Maria Pezzullo - Giudice -

Dott.ssa Clelia Manzo - Giudice -

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7235 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2010  
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni

Tra

Ma.Ma. e Un. elettivamente domiciliati in Napoli, Riviera (...), presso lo studio dell'avv. En.Mi., dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente agli avv. Ma.Do. e St.Pe., giusta mandato a margine dell'atto di citazione

Attori

E

We. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Avellino, alla Piazza (...), presso lo studio degli avv. Ra.Te. e In.Po. dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di risposta

Convenuto

Nonché

Zo.Si. ed altri, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori La.Do. e El.Do., Co.Pa., Ga.Ma. in proprio e quale esercenti la patria potestà su figli minori Pa.Ja. e Gi., Ce.Sa. ed altri, in proprio e quali esercenti la patria potestà sui figli minori (...), Ca.Ce., Ve.En., Ca.Al. ed altri, elettivamente domiciliati in Napoli, Riviera (...), presso lo studio dell'avv. En.Mi., dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all'avv. St.Pe., giusta mandato a margine dell'atto di adesione

Interventori

## FATTO E DIRITTO

Che con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la We. S.r.l. per sentir, pronunciata ordinanza di ammissibilità dell'azione, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, quale produttore del pacchetto turistico "tutto compreso" avente ad oggetto il soggiorno per due persone dal 23 al 31 dicembre 2009 a Zanzibar presso l'hotel Ua., condannare la predetta al risarcimento del danno ex art. 140 bis lettera a e b del codice del consumo quantificata nella misura dell'80% del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto. Deducevano, in particolare, che acquistato il Ma. il pacchetto turistico tutto come innanzi descritto, giunto a destinazione veniva trasferito in una struttura diversa da quella contrattualmente prevista e costretto a trascorrere i primi tre giorni della vacanza in albergo di categoria inferiore rispetto a quello prenotato; che successivamente trasferito al resort originariamente prescelto constatava che lo stesso presentava numerose difformità rispetto alla descrizione presente sul catalogo e che la struttura era ancora in fase di ristrutturazione.

Si costituiva in giudizio la convenuta in epigrafe contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto, eccependo in particolare l'inammissibilità della domanda per carenza di identità di diritti. Chiedeva, altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa nella compagnia assicuratrice Na. S.p.A. nonché della società Ma. titolare della struttura, ma, autorizzata a tanto dal Giudice, non vi provvedeva nel termine assegnato. Nel corso del giudizio i procuratori della convenuta rinunciavano al mandato.

Con ordinanza del 7.10.2011, emessa fuori udienza, il Tribunale pronunciava l'ammissibilità dell'azione relativamente ai profili di cui alla lett. a) dell'art. 140 bis cod. consumo, escludendo l'ammissibilità del ricorso in esame con riferimento ai profili di cui alla lett. b) del menzionato art. 140 bis, atteso che l'odierna convenuta risultava essersi limitata alla messa in commercio, distribuzione e conseguente pubblicizzazione del pacchetto turistico contestato.

Fissato il termine per eventuale adesione di terzi alla domanda attrice, nonché il doppio termine per eventuali memorie e/o richieste istruttorie e relative repliche, costituitisi gli interventori in epigrafe, all'esito, in mancanza di richieste istruttorie delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui alla motivazione che segue.

Ma.Ma. agisce nei confronti della We. di GOA S.r.l. per il risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento degli obblighi scaturenti a carico della predetta dal contratto di "pacchetto turistico" acquistato presso l'agenzia di viaggi e turismo "Fe." comprendente il soggiorno per due persone, dal 23 al 31 dicembre 2009, a Zanzibar presso l'hotel Ua., 4 stelle, nonché il volo a/r Malpensa Zanzibar per il costo complessivo di Euro 1.950,00. Va premesso che la disciplina del viaggio di vacanza "tutto compreso", contenuta negli articoli da 82 a 100 del D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, c.d. "codice del consumo", è attualmente confluita negli articoli 34 e ss c.d. "codice del turismo" emanato con il Dlgs 23.5.2011. n. 79.

Ancora, va premesso che il predetto contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. pacchetto turistico o package) si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno (Cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16315).

In tale tipo contrattuale la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell'interesse preminente che lo stesso è funzionalmente diretto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero (Cfr. Cass. 24.4.2008 n. 10651; Cass. 242.2007 n. 16315).

Il "pacchetto turistico" può essere venduto od offerto al consumatore - viaggiatore nel territorio nazionale sia dall'organizzatore di viaggio che dal venditore; l'organizzazione (tour operator) è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi caratterizzati la prestazione e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici, mentre il venditore (agenzia turistica) è il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici già realizzati dall'organizzatore verso un corrispettivo forfetario.

Il quadro normativo prevede che l'attività di vendita di pacchetti turistici possa avvenire direttamente sia da parte dello stesso organizzatore sia tramite un venditore. La normativa prevede, inoltre, una speciale disciplina a tutela del turista - consumatore, quale fruitore di un pacchetto turistico, nei confronti sia dell'organizzatore del viaggio che del venditore. In particolare a carico dell'organizzatore la normativa prevede molteplici obblighi sia nella fase precontrattuale, relativi principalmente alla completa informazione su tutte le caratteristiche del viaggio e dei servizi, in quanto decisivi nella formazione del consenso del consumatore, sia in quella successiva alla conclusione del contratto ed inerenti ad eventuali disagi e disservizi verificatisi nel corso del periodo di fruizione del pacchetto turistico e tali da provocare, in tutto o in parte, un pregiudizio alla vacanza.

La normativa, inoltre, prevede che qualora prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dia immediato avviso, in forma scritta, al consumatore, indicando il tipo di variazione. Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi non possa essere più effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri a carico del consumatore, rimborsandolo di eventuali differenze tra la prestazioni prevista e quella effettuata, salvo il risarcimento del danno. In merito al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità.

Inoltre, (art. 93, 2 comma), è espressamente previsto che "l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

La normativa prevede, poi, la responsabilità dell'organizzatore sia per danni alla persona (art. 94), che per danni diversi da quelli alla persona (art. 95) entro i limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia e di cui sono parte l'Italia e l'Unione Europea, stabilendo (al successivo art. 96) un esonero da responsabilità solo nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Va ricordato, quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento o inesatto adempimento di un'obbligazione, che la più recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte si fonda sul principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.

Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

La Suprema Corte ha ribadito tale principio con riferimento specifico al contratto di viaggio turistico ed affermato che (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 25396 del 03.12.2009) "l'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso), e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione". Più recentemente, la stessa Suprema Corte (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010), ha avuto modo di fare osservare che "con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 1, (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile", (cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2004, n. 21343). Ciò premesso in punto di diritto, devono ritenersi pacifiche e, quindi, accertate le seguenti circostanze di fatto: il pacchetto turistico comprendeva il soggiorno per il periodo dal 23.12.2009 al 31.12.2009 presso l'hotel, 4 stelle, Ua.; a causa di un ritardo nell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione della predetta struttura l'istante fu costretto a soggiornare per alcuni giorni presso altra struttura, ovvero il "Sa.", per poi far ritorno al Ua. Orbene dal raffronto tra i depliant illustrativi delle due strutture, agli atti, emerge con tutta evidenza come la struttura cui fu trasferito per alcuni giorni l'istante fosse qualitativamente inferiore a livello di sistemazione alberghiera e di servizi rispetto alla struttura prenotata all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico (mancanza di S.p.A. di frigobar, phone, cassaforte, televisione lcd nelle stanze, di collegamento internet wifi ecc.)

Quanto alle condizioni della struttura Ua., in cui il resto della vacanza si è svolta, e della spiaggia antistante le fotografie ed il filmato in atti rappresentano la sussistenza di svariate problematiche, non segnalate dal depliant richiamato nel contratto. Il complesso alberghiero, infatti, era ancora in fase di ristrutturazione per cui la S.p.A. ed i servizi connessi, la palestra, la piscina con i giochi d'acqua non erano ancora ultimati; la spiaggia antistante la struttura era completamente invasa da alghe non regolarmente pulita e priva letti, ombrelloni, docce ecc.

Tale situazione era conosciuta anche dall'operatore turistico come si evince dalla lettera del 25.10.2010, depositata agli atti di parte convenuta.

Non vi è dubbio che le circostanze in questione siano idonee a diminuire in misura apprezzabile l'utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica in questione, sicché esse integrano gli estremi dell'inadempimento contrattuale a carico delle società venditrice ed organizzatrice. Al fine di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento in questione, parte convenuta avrebbe dovuto provare: "o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l'esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l'esclusiva responsabilità di soggetto terzo, quali eventi successivi alla stipula del pacchetto" (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010).

Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie non avendo la convenuta articolato mezzi istruttori, limitandosi a dedurre l'impossibilità di completare i lavori per la mancanza di energia elettrica sull'isola nel periodo in questione e la conseguente responsabilità del fornitore. Peraltro, la difformità tra le informazioni di cui al catalogo richiamato nel contratto e la situazione reale non può, in assenza di prova liberatoria, che essere imputata anche alla società venditrice. Tale inesatto adempimento dà luogo alla fattispecie della "ed vacanza rovinata", rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza.

Quanto ai danni, l'attore non ha provato documentalmente le spese (danno patrimoniale emergente) che lo stesso ha dovuto sostenere per i trasferimenti presso l'altra struttura o altro. Con riferimento, invece, al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che, come ritenuto anche dalla Suprema Corte (cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 5189 del 04.03.2010) "trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell'art. 2, ma proprio nella cosiddetta "vacanza rovinata" (come legislativamente disciplinata)", deve rilevarsi che l'inadempimento non ha riguardato il viaggio di andata e ritorno e che l'attore, una volta giunto a destinazione, ha comunque fruito di un soggiorno, con vitto e alloggio, per il periodo dal 23.12 al 31.12.2009.

Alla luce dei dati che precedono, si ritiene equo liquidare la voce di danno in questione in Euro 1.300,00, somma già rivalutata all'attualità.

Al predetto attore vanno altresì riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr. Cass. 8/5/98, n. 4677). Nella specie, l'importo di Euro 1.300,00, va "devalutato" alla data del fatto, 23.12.09, e poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

La società convenuta va condannata quindi nei confronti degli attori al risarcimento dei danni sopra liquidati.

Quanto alla posizione degli interventori occorre premettere che, con riferimento all'oggetto delle azioni di classe, tre sono le situazioni, elencate dal comma 2 dell'art. 140 bis cod. del consumo, che legittimano la richiesta di risarcimento: il danno da contratto, il danno da prodotto ed il danno che potremmo definire da "antitrust". Nel primo caso (lett. a) la tutela è prevista dal predetto articolo, come modificato dalla L. 23.7.09 n. 99 in vigore dal 1 gennaio 2010 applicabile al caso di specie, per "i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica ....". Orbene, il richiamo alla identità dei diritti, è stato interpretato, nelle poche pronunce giurisprudenziali in merito e dalla dottrina prevalente, nel senso di ritenere che vi sia identità di diritti solo laddove vi siano diritti coincidenti in tutti gli elementi costitutivi, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum del risarcimento, potendosi

differenziare solo per il fatto che ineriscano a soggetti differenti. In tali casi si è detto, quindi, che il giudice chiamato a verificare la sussistenza dell'identità dei diritti, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, dovrà accertare l'esistenza delle medesime situazioni di fatto e di diritto, dovendo dichiarare la domanda inammissibile, tra l'altro, nel caso in cui non ravvisasse "l'identità dei diritti tutelabili ai sensi del comma 2 ...". Se, infatti, il presupposto dell'azione era che tutti gli elementi costitutivi dei diritti individuali fatti valere dalla classe avrebbero dovuto essere pienamente ed integralmente corrispondenti, solo al ricorrere di tale identità il legislatore riconosceva l'interesse alla trattazione unitaria della causa. Che questa sia la lettura da privilegiare trova conferma nel fatto che il legislatore con il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 in vigore dal 25.3.2012 per i giudizi successivamente incardinati, ha disposto una serie di modifiche all'art. 140 bis cod. consumo con cui, per che interessa nel caso di specie, ha sostituito ai "diritti identici di cui al comma 2 lett. a, b e c l'espressione "diritti del tutto omogenei" (v. decreto legge) divenuta poi "diritti omogenei" nella legge innanzi citata e ciò con l'art. 6 rubricato "norme per rendere più efficace l'azione di classe", con lo scopo, quindi, di estendere e diffondere l'azione di questione.

Orbene, tanto premesso in punto di diritto, si osserva con l'ordinanza emessa fuori udienza, depositata in data 7.10.2011, il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'ammissibilità dell'azione di classe e per l'adesione alla stessa di tutti i consumatori che avevano acquistato il pacchetto turistico pubblicizzato nel catalogo We., da usufruire nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2009 ed il febbraio 2010, avente ad oggetto una settimana di vacanza a Zanzibar presso l'hotel Ua. e che, invece, erano stati trasferiti per alcuni giorni presso l'altra struttura di categoria inferiore denominata Sa. Tra coloro che hanno aderito all'azione vi sono però soggetti che non versano nella medesima circostanza di fatto per le quali l'azione è stata ritenuta ammissibile. Come, infatti, dagli stessi dedotto, tali soggetti sono stati costretti a soggiornare per tutta o per parte della loro vacanza in strutture diverse dalla Ua. ma diverse anche dal Sa.Lo., a loro dire di categoria inferiore rispetto alla struttura prenotata, ma tale difformità di servizi e prestazioni, tra l'altro, non hanno dimostrato anche a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta. Non ricorrendo l'identità dei diritti la domanda degli interventori Zo.Si., Ce.Fr., Ri.Si., Sa.Da., Pi.Gi., Pe.Na., Pa.Pa., Sc.La., Ga.Lo. in proprio e quale esercente la patria potestà su La.Do. e El.Do., Co.Gi. e Ga.Ma. in proprio e quali esercenti la patri potestà sui figli minori Pa.Ja. e Gi., Ce.Sa., Ca.Fa., Ca.Pa. e La.Gi. in proprio e nella qualità di esercenti la patri potestà sui minori Gi. e Ra., Ca.Ce., Pa.En., An.Le., Ta.Is., Ti.Gi., Co.Si. non può che essere dichiarata inammissibile. Vanno, invece, accolte le domande proposte dagli intervento di Si.Do. ed altri, i quali si sono trovati nella identica situazione di fatto in cui si è trovato l'istante Ma., avendo soggiornato nella medesima struttura alternativa per le carenze della struttura prevista in contratto, nonché la domanda proposta da Ta.Al. e Da.La., i quali hanno interamente trascorso la vacanza nell'albergo Ua., del quale si è già rilevata la inadeguatezza.

Le difformità tra le informazioni di cui al catalogo richiamato nel contratto e la situazione reale i cui gli stessi si sono venuti trovare con il conseguente inesatto adempimento imputabile alla convenuta, in assenza di prova liberatoria, danno luogo alla fattispecie della "ed vacanza rovinata", rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo.

Anche per tali istanti alla luce dei dati che precedono, si ritiene equo liquidare la voce di danno in questione in Euro 1.300,00, somma già rivalutata all'attualità, come danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

Ai predetti interventori vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata

all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr. Cass. 8/5/98, n. 4677). Nella specie, l'importo di Euro 1.300,00, va "devalutato" alla data del fatto, e, poi su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

La società convenuta va condannata quindi nei confronti dei predetti interventori al risarcimento dei danni sopra liquidati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 140/012, tenuto conto della natura delle questioni di fatto e di diritti trattate, del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra gli interventori Zo.Si. ed altri, in proprio e quale esercente la patria potestà su La.Do. e El.Do., Co.Gi. e Ga.Ma. in proprio e quali esercenti la patria potestà sui figli minori Pascal Ja. e Gi., Ce.Sa. ed altri, in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sui minori Gi. e Ra.Ce., Pa.En., An.Le., Ta.Is., Ti.Gi., Co.Si. e la convenuta, alla luce delle incertezze interpretative della norma.

P.Q.M.

Il collegio, pronunciando sul ricorso ex art. 140 bis D.Lgs. 206/05, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede;

- Accoglie il ricorso proposto da parte attrice e dagli interventori Si.Do. ed altri, e per l'effetto condanna la convenuta We. di GOA al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Ma.Ma. e dei predetti interventori, dell'importo di Euro 1.300,00 per ciascuno di essi, oltre interessi come in parte motiva;

- dichiara inammissibile la domanda proposta da Zo.Si. ed altri, in proprio e quale esercente la patria potestà su La.Do. e El.Do., Co.Gi. e Ga.Ma. in proprio e quali esercenti la patria potestà sui figli minori Pa.Ja. e Gi., Ce.Sa., Ca.Fa., Ca.Pa. e La.Gi. in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sui minori Gi. e Ra.Ca., Pa.En., An.Le., Ta.Is., Ti.Gi., Co.Si.;

- Compensa le spese di lite tra la convenuta e Zo.Si. ed altri, in proprio e quale esercente la patria potestà su La.Do. e El.Do., Co.Gi. e Ga.Ma. in proprio e quali esercenti la patria potestà sui figli minori Pa.Ja. e Gi., Ce.Sa., Ca.Fa., Ca.Pa. e La.Gi. in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sui minori Gi. e Ra.Ca., Pa.En., An.Le., Ta.Is., Ti.Gi., Co.Si.;

- Condanna la We. S.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice e degli interventori Si.Do. ed altri, che liquida in Euro 2.850,00 per spese Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre iva e epa come per legge.

Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2013.